
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Eccezione di inadempimento: questi i requisiti

Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni inesequite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non - come la correttezza e la buona fede imporrebbero - in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto.

Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 15.7.2014

...omissis...

E' documentale che la xxxxxcon fax del 16.01.2012, ha autorizzato la fornitrice ad emettere n. 3 ricevute bancarie con scadenza al 30.04-30.05 ed al 30.06.2012 (v. doc. 7, fascicolo monitorio), successivamente ridotte, in data 9.02.2012, a n. xxxxxx con scadenza 31.03 e 31.04.2012 (v. doc. 8, fascicolo monitorio).

E' certo - in mancanza di prova contraria- che prima del giudizio in esame l'opponente non ha denunciato vizi della fornitura_.

L'opponente non ha specificatamente contestato che in sede di consegna l'opposta era pronta ad offrire di tutte le informazioni necessarie ; non ha specificatamente contestato che il soggetto che per suo conto ritirò la merce e sottoscrisse le bolle di consegna , nei precisi termini esposti dalla opposta, sia sia reso irreperibile,

In tal contesto 'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 cod. civ.. sollevata per la prima volta in citazione brilla per la sua genericità e si fonda esclusivamente sul fatto che non sarebbe stato eseguito il "collaudo finale" della merce.

L'eccezione- per superare la quale l'opposta ha dedotto circostanziata prova per testi , (non ammessa in quanto ritenuta sufficiente la documentazione allegata a corredo) - trova indiretta ma sicura smentita nel fatto che in data 16.01.2012 e 9.02.2012 - quando erano trascorso qualche mese dopo la consegna della merce avvenuta in data 20.12.2011 - la Team Immobiliare , anziché contestare come fa oggi la richiesta di pagamento del corrispettivo e lungi dall'invocare qualsiasi altro inadempimento, ha espressamente "autorizzato" l'emissione n. 3 ricevute bancarie con scadenza al 30.04.2012, 30.05.2012 ed al 30.06.2012 (v. doc. 7, fascicolo monitorio), successivamente ridotte a n. xxxxxx con scadenza 31.03.2012 e 31.04.2012 (v. doc. 8, fascicolo monitorio).

Sul punto, l'opponente ha conservato un significativo silenzio.

In tal contesto l'eccezione di inadempimento, per come enunciata, appare all'evidenza infondata

Come ha ricordato esattamente parte opposta "quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico- sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e, quindi, non è giustificato" (Cass. civ. Sez. II, 13-12-2010, n. 25159 e, nello stesso senso, Cass. civ. Sez. II, 22-01-2000, n. 699, Cass. civ. Sez. II, 10-06-1991, n. 6576 e Cass. civ. Sez. II, 21-05- 1990, n. 4565).

In altri termini, è necessario verificare che "il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corresponsività ed interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali l'eccezione stessa è concessa dalla legge, come quando viene opposta non per stimolare la controparte all'adempimento, ma per mascherare la propria inadempienza" (v. App. Napoli Sez. III, 01-03-2006).

L'opposta ha esattamente invocato anche l'orientamento pacifico e consolidato della Suprema Corte, ribadito anche da ultimo con sentenza n. 22353 del 3.11.2010, secondo cui "per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corresponsività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non - come la correttezza e la buona fede imporrebbero - in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto. (nello stesso senso, v. Cass. Civ. 7.12.1994 n. 10506, Cass. 25.2.1986 n. 1048; Cass. 25.2.1987 n. 1991, Cass. 8.8.1986 n. 5459 e Cass. 18.5.1988 n. 3465).

Va aggiunto infine che né il contratto, né la normativa di settore contempla l'obbligo del verbale di collaudo e del collaudo finale, invocati dalla opponente.

E' indiscusso che l'opposta ha dotato di marcatura CE i propri prodotti, rispettando la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.

Ora la marcatura è sufficiente a certificare che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della norma tecnica di riferimento, la xxxxxxxx relativa a "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Norma di prodotto. Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo".

Ne consegue che l'inadempimento attribuito alla xxxx - per quanto concerne il profilo del mancato collaudo - è insussistente e privo di qualsiasi fondamento

E di conseguenza va respinta anche la richiesta di condanna all'esatto adempimento della prestazione (non meglio definita) ed al risarcimento di asseriti danni patiti

Per quanto concerne invece la censura relativa alla mancata sottoscrizione della bolla di consegna e peculiarmente il disconoscimento della firma apposta sul doc. 4 dimesso dall'opposta (a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo) va rilevata da una parte la sua irrilevanza posto che non è contestata, in fatto, l'avvenuta consegna ; d'altro canto l'eccezione appare tardiva e irrituale in quanto n. sollevata in sede di citazione : (cfr. sul tema le puntuali deduzioni dell'opposta di cui alle note conclusive)

Anche la asserita mancata consegna dei libretti d'uso e manutenzione nonché dei telecomandi da parte xxx , non è stata dedotta nell'atto introduttivo della Team : l'opponente in citazione lamenta esclusivamente il mancato collaudo mentre per quanto concerne altri vizi si limita a dedurre, in modo oltremodo generico e dunque inammissibile che la xxxx. non avrebbe " eseguito la fornitura commissionata secondo le caratteristiche concordate come ci si riserva di provare in corso di causa "xxxxxxxxxxx

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .

p.q.m.

Ogni altra domanda ed eccezione reietta

Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo 348-2012 emesso il 2.4.2012 dal Tribunale Di Treviso - sezione di Conegliano.

Condanna xxxx alla rifusione delle spese di lite , in favore di xxxx che liquida in complessivi Euro 4835,00 come da notula.

Così deciso in Treviso, il 15 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice